

parate sind keine selbständigen Anlagen mit eigenem Nutzeffekt, sondern nur unselbständige Bestandtheile des einheitlichen Leitungsnetzes. Der Umstand dann gar, daß die Telephonanlage einen Doppeldraht statt eines einfachen erhalten hat, begründet offenbar keine Vermehrung der bestehenden Anlagen.

2. Danach könnte die Verrechnung der Mehrkosten der Telephonanlage auf Baukonto nur dann gutgeheißen werden, wenn der Ersatz des Telegraphen durch das Telephon eine wesentliche Verbesserung im Interesse des Betriebes zur Folge hätte, wenn also die Ersatzanlage nicht nur eine solche sondern auch eine wesentliche Verbesserung der bestehenden Anlagen wäre. Dies kann indess nicht als erwiesen erachtet werden. Es mag richtig sein, daß die Telephonanlage gegenüber dem Telegraphen gewisse Vortheile, insbesondere rücksichtlich der leichtern Bedienung, darbietet. Allein als wesentlich kann die erzielte Verbesserung doch nicht bezeichnet werden. Der Nutzeffekt der alten und der neuen Anlage sind wesentlich die gleichen und wenn die Telephonanlage einerseits leichter zu handhaben ist als der Telegraph, so hatte dagegen letzterer, wie der Bundesrath hervorhebt, den Vortheil einer sicherern Kontrolle der Nachrichtenübermittlung. Die von der Bahnverwaltung hervorgehobene Vorschrift, daß wichtige telephonische Meldungen wörtlich in ein Kontrolbuch einzutragen und zurückzumelden seien, gleicht offenbar die in dieser Richtung zum Nachtheile des Telephons bestehende Differenz nicht aus. Wie also von einem wesentlichen technischen Vorzuge des Telephons vor dem Telegraphen nicht gesprochen werden kann, so sind denn auch die Mehrauslagen, welche die Einführung des Telephons erforderte, nicht sehr erheblich.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Das vom schweizerischen Bundesrathe gestellte Begehren wird gutgeheißen und es ist demnach die Uetlibergbahngesellschaft verpflichtet, die Kosten der Telephonanlage mit 2168 Fr. 55 Cts. aus dem in die Aktiven der Bilanz für 1888 eingestellten Baukonto zu entfernen, wogegen die Kosten der beseitigten Telegraphenleitung demselben zugerechnet werden können.

## VI. Gebrannte Wasser. — Spiritueux.

90. *Sentenza del 6 luglio 1889, nella causa Vicini e Comp' contro la Confederazione svizzera.*

A. Con suo preavviso del 20 ultimo scorso maggio, il Giudice federale delegato all'istruttoria della causa ha stabilito quanto segue:

I. « Il fisco della Confederazione svizzera deve pagare agli attori G. Vicini e Comp' un indennizzo di franchi 8517, coll'interesse del 4 p. % all'anno a datare dal 17 luglio 1887. Tutte le ulteriori pretese degli attori sono respinte.

II. » Le spese d'istruzione ascendenti a franchi 27,50 vanno, in porzioni eguali, a carico di entrambe le parti.

III. » Il presente preavviso sarà comunicato per iscritto e contro ricevuta ad amendue le parti, con assegnazione di un termine di 14 giorni, a far tempo dalla ricevuta dello stesso, entro il quale esse dovranno dichiarare se lo accettano o no. Giusta il § 3 dell'art. 36 dell'ordinanza 30 settembre 1887 del tribunale federale, il silenzio delle parti entro detto termine sarà tenuto in conto di non accettazione del preavviso. »

B. Questo preavviso non fu accettato da nessuna delle parti in lite e nell'odierna udienza del tribunale federale, alla quale gli attori, — sebbene regolarmente citati, — non intervennero, il rappresentante della convenuta Amministrazione federale delle bevande spiritose propose a giudicare che venissero scartate tutte e singole le pretese degli attori, con la condanna dei medesimi nelle spese giudiziarie e ripetibili. Tale sua conclusione egli appoggia in sostanza alle seguenti considerazioni: Per ammettere come avverato in concreto l'estremo indispensabile della distillazione, da parte degli attori, di materie cadenti sotto la sanzione dell'articolo 1° della legge federale 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose, il preavviso fa precipuamente capo alla dichiarazione che

L'Amministrazione federale delle bevande spiritose ha fatta con suo ufficio del 18 p. p. maggio in risposta ad analoga interpellanza del giudice istruttore, ma l'argomento non regge, inquantochè la dichiarazione medesima non significhi punto, come si è supposto erroneamente, affermazione del quesito se la distillazione di vinacce ottenute da uve schiacciate con l'aggiunta di zucchero sia stata dal legislatore federale monopolizzata, ma dica invece espressamente, sulla scorta della circolare 5 febbraio 1889 del Consiglio federale ai governi cantonali, doversi ritenere come sottoposta a monopolio la distillazione di vinacce miste a zucchero. D'onde la illazione che gli attori non possono invocare a sostegno della loro domanda l'articolo 18 della prefata legge federale sulle bevande spiritose, perchè non hanno distillato materie la cui distillazione sia sottoposta alla legislazione federale, tale non essendo invero la semplice combinazione di zucchero con uve schiacciate. La loro domanda deve respingersi del resto anche per la ragione che Vicini e Comp<sup>i</sup> non hanno provato di aver distillato materie soggette a monopolio *fino al 25 ottobre 1885*: le prove, segnatamente il vago ed incerto dichiarato 21 marzo 1889 del Municipio di Mendrisio, e gl'indizi enunciati al riguardo nel preavviso del giudice istruttore tendono bensì a far supporre che la distilleria Vicini sia già stata in servizio prima del 25 ottobre 1885, ma non dimostrano punto che vi siano state distillate materie monopolizzate fino a questo giorno, come vuole categoricamente la legge. Da ultimo e subordinatamente, cioè per il caso in cui la Corte volesse nondimeno aggiudicare agli attori l'indennizzo proposto dal giudice delegato, sull'ammontar del quale non solleva alcuna contestazione, il rappresentante l'amministrazione couvenuta insiste perchè non vengano assunti ad ogni modo nel testo della sentenza definitiva, perchè non necessari in concreto e di possibile pregiudizio per l'avvenire, i considerandi del preavviso che hanno riferimento, da una parte, alla qualità e composizione delle materie distillate da Vicini e C<sup>i</sup>. ed alla relativa dichiarazione dell'Amministrazione federale, e dall'altra, alla questione, se basti per soddisfare alle condi-

zioni dell'art. 18, § 3°, leg. cit. che le distillerie di cui si tratta siano state tali da prestarsi effettivamente alla fabbricazione di bevande spiritose soggette a monopolio.

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:*

1° Poichè nè l'una nè l'altra delle parti in lite ha dichiarato di accettare il preavviso del giudice istruttore, rivivono senza più i ricorsi che amendue interposero contro il giudizio della Commissione federale di stima ed è d'uopo esaminare partitamente, in questa sede, le domande nei medesimi formulate. La ditta Vicini e Comp<sup>i</sup> si riassume in argomento « confermando puramente e semplicemente le conclusioni della sua primitiva domanda d'indennizzo dell'11 dicembre 1887, nonchè le altre due conseguenti esposte nella sua protesta del luglio 1888 all'Amministrazione degli alcool e figuranti a verbale della Commissione di stima, » e chiedendo infine:

I. « Che l'amministrazione degli alcool venga condannata al » pagamento di franchi 74 383 cent. 50, oltre le spese; II. » Che il tribunale federale si pronunci sulla vertenza dei 400 » quintali di vinaccia, dei quali le venne inibita la distilla- » zione, producendole un danno di franchi 3200. »

L'amministrazione federale delle bevande spiritose, pur dichiarando eventualmente che non impugna nel suo ammontare (di franchi 8517) il giudizio della Commissione di stima, ne domanda tuttavia l'annullazione perchè non si ritiene in massima tenuta alla corresponsione di qualsiasi risarcimento verso la ditta attrice ed appoggia questa sua argomentazione, da una parte, all'asserto che la distilleria in litigio non sarebbe stata esercitata *prima* del 25 ottobre 1885 e *fino* a questo punto e, dall'altra, a ciò che non vi si sarebbero distillate in ogni caso delle materie monopolizzate.

2° Per ciò che riguarda innanzi tutto il *ricorso dell'amministrazione federale*, giova osservare che amendue le parti consentono acchè la quistione dell'obbligo al risarcimento venga risolta nell'attuale procedura. Basterà quindi richiamare senz'altro, a questo proposito, ciò che il giudice istruttore ha esposto nel 3° considerando del suo preavviso.

3° Quanto alla prima delle svenunciate obiezioni della convenuta, è ben vero che, per l'art. 18, § 3 della legge federale 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose, « il diritto ad un'indennità è limitato a quei proprietari le cui distillerie sono state stabilite *avanti e fino* alla data stessa, » ma è vero altresì che le circostanze addotte dal giudice istruttore nel ripetuto suo preavviso (consid. 4° e 5°), — combinate coi mezzi probatori da Vicini e C<sup>i</sup> già presentati alla commissione di stima e con la dichiarazione fatta dinanzi a questa da parte di chi rappresentava l'amministrazione degli alcool, esistere cioè la distilleria degli attori già da oltre 10 anni, — costituiscono una convincente prova di ciò che detta distilleria non fu messa in servizio soltanto dopo il 25 ottobre 1885, ma stabilita già ed esercitata assai tempo prima di questa data. E che nel frattempo, cioè prima del 25 ottobre 1885, si sia per avventura siffattamente interrotto l'esercizio della distilleria Vicini da doversi ritenere che si volesse cessarlo affatto, non fu dal convenuto fisco tampoco positivamente asserito, meno ancora provato.

4° Circa la seconda obiezione sollevata dall'amministrazione federale delle bevande spiritose e relativa alla qualità delle materie distillate dagli attori, prescindendo anche dal quesito se la distillazione di materie monopolizzate avanti il 25 ottobre 1885 sia o non sia da considerarsi, — in tesi generale, — come una condizione indispensabile del diritto ad indennizzo, è mestieri ammettere col giudice istruttore (consid. 7° del suo preavviso) come provato che le materie distillate da Vicini e C<sup>i</sup> già prima come dopo il 25 ottobre 1885 erano tali veramente da cadere, giusta la dichiarazione dell'amministrazione degli alcool in risposta all'interpellanza 14 maggio 1889 del giudice istruttore, sotto la sanzione dell'art. 1° della già citata legge federale sulle bevande spiritose. Anche a questo riguardo basterà che si richiamino i fatti già esposti nel preavviso del giudice istruttore, come pure in particolare la circostanza del non avere la parte convenuta impugnato comechessia che la distilleria in discorso producesse effettivamente siffatte materie ai 23 luglio 1887, data dell'apposizione dei sigilli alla medesima, mentre invece davanti alla commissione

di stima, combattendo la domanda d'indennizzo per impedita distillazione di 400 quintali di vinacce, essa ha sostenuto precisamente il contrario.

Che se nella udienza d'oggi la convenuta ha rilevato, essersi dal giudice istruttore erroneamente interpretata la sua dichiarazione del 15 p. p. maggio, fa d'uopo osservare che la dichiarazione medesima non poteva ricevere in realtà una interpretazione diversa da quella ammessa dal giudice istruttore. L'amministrazione degli alcool, del resto, avrebbe dovuto dichiarare già dinanzi alla Commissione di stima, sull'esordio cioè della lite, e in modo assolutamente chiaro e preciso, che a suo giudizio le materie designate costantemente dagli attori quale prodotto della loro distilleria non erano nè sono punto soggette a monopolio, perchè di tal guisa si avrebbe naturalmente evitato l'intero litigio. Ma oltrechè non ha mai fatto una tale dichiarazione, la convenuta ha anzi, come fu già rilevato più sopra, presso la Commissione di stima giustificato la chiusura dello stabilimento Vicini appunto col dire espressamente che vi si distillavano materie soggette a monopolio. Lo stesso appare inoltre dalla surriferita sua dichiarazione al giudice istruttore, la quale non avrebbe più alcun comprensibile significato, qualora la convenuta avesse voluto impugnare che le materie in querela fossero sottoposte alla legislazione federale, ossia al monopolio.

E l'una e l'altra delle eccezioni messe innanzi dalla convenuta a sostegno del suo ricorso appaiono pertanto come destituite di fondamento.

5° Le domande o pretese che gli attori hanno formulato dinanzi alla Commissione di stima e confermato quindi nel loro ricorso al tribunale federale si riassumono nelle cinque seguenti poste:

a) franchi 9883 cent. 80 per deprezzamento degli *attrezzi* che servivano alla distilleria;

b) franchi 4000 per deprezzamento del *magazzino* servente alla distilleria;

c) franchi 4500 per deprezzamento del *mulino* ove esisteva la distilleria;

d) franchi 8000 per la perdita risultante dalla ordinata

sospensione di lavoro nell'annata 1887 a 88 e altrettanti per quella sofferta in conseguenza della stessa causa durante l'anno 1888-1889;

e) franchi 40 000 per l'assoluta cessazione dell'azienda, il conseguente annientamento di tutta la clientela, ecc.

f) franchi 3200 per danni procedenti dal divieto di distillare circa 400 quintali di vinaccie, materia non soggetta a monopolio.

6° All'ammissione delle pretese mentovate sotto le lettere *d* ed *e* (franchi 8000 + franchi 40 000) sta contro, come fecero osservare a buon diritto la Commissione di stima e il giudice istruttore e come fu già dichiarato nella sentenza 7 giugno 1889 di questa Corte sulla causa Neukomm, il positivo prescritto dell'art. 1881 della legge federale 23 dicembre 1886 che garantisce ai proprietari di distillerie un indennizzo unicamente « per lo scemo di valore patito dai loro edifici e apparecchi serventi alla distillazione, » escludendo invece qualsiasi altro titolo a risarcimento, combinato con quello del § 2° di detto articolo che vieta di portare in conto il profitto precedentemente avuto dalla distillazione.

Parimente per ciò che riguarda la pretesa di franchi 4500 (lettera *c*) per deprezzamento del *mulino*, conciossiachè questo sia evidentemente indipendente dalla distilleria (art. 18, § 1 cit.) e non sia provato del resto dagli atti di causa che abbia scemato di valore in conseguenza dell'attuazione della legge sul monopolio delle bevande spiritose.

Quest'ultima ragione si attaglia eziandio alle pretese dei franchi 9883 cent. 80 e franchi 4000 (lettera *a* e *b*) per deprezzamento degli *attrezzi* e del *magazzino* nel senso che avendo gli attori rinunciato alla proposta perizia con accesso in luogo, si sono privati col fatto proprio dei soli mezzi di prova sulla cui scorta avrebbero dovuto e potuto constatare, al caso, se l'esecuzione dell'art. 1° della legge sulle bevande spiritose abbia o non abbia cagionato agli oggetti ed al fabbricato in discorso uno scemo di valore superiore a quello riconosciuto dalla Commissione di stima e dal giudice istruttore. Così pure non fu provato nè in sufficiente modo offerto

di provare che gli attori possedessero un numero di *botti* superiore a quello preso in considerazione dalla Commissione di stima.

Il fatto infine dell'avere gli attori Vicini domandato e conseguito, come si rileva dal fin qui detto, un indennizzo in virtù dell'art. 18 della legge federale 23 dicembre 1885 costuisse, a tenore di questa (ibidem § 3), una implicita rinuncia alla fabbricazione permessa dall'art. 32 *bis* della costituzione federale e toglie loro pertanto il diritto di chiedere risarcimento per ciò che fu loro inibito di distillare materie (vinaccie) non monopolizzate. Nè monta che gli attori abbiano inoltrato la loro domanda di risarcimento solamente l'11 dicembre 1887, cioè dopo che si era loro intimato il divieto di cui dianzi, conciossiachè la domanda stessa, del pari che la decorrenza degli interessi sulla somma aggiudicata a' suoi autori, debba essere riportata al giorno in cui venne ordinata la chiusura o cessazione della distilleria e gli attori abbiano evidentemente avuto già fin d'allora l'intendimento di formularla, ma non abbiano potuto tradurlo sì tosto in atto per la ragione che non era peranco stata promulgata l'ordinanza del tribunale federale destinata a regolare la procedura da seguirsi in argomento. È inoltre da osservarsi ad abbondanza, che il surrichiamato diritto di chiedere risarcimento non potrebbe guari farsi valere nell'attuale procedimento, perchè non ha nulla a che fare col ripetuto art. 18 della legge federale, sibbene — al caso — in separata sede di giudizio.

Anche il ricorso della ditta Vicini appare quindi come infondato, epperò

*il tribunale federale pronuncia:*

Il preavviso 20 maggio 1889 del giudice delegato all'istruzione della causa, dispositivi 1° e 2°, è confermato ed eretto in giudizio definitivo.